Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) SANTANGELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) CIRAOLO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) MAZZU' | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) CAMBOA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 08/05/2019

## FATTO

In data 21/03/2013 il ricorrente stipulava con altro intermediario un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo finanziato lordo di Euro 42.360,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 353,00 ciascuna.
In pendenza di rapporto, il contratto veniva ceduto ad una società di cartolarizzazione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge n. 130/1999, la quale redigeva il conteggio estintivo dell'8/05/2017 (prodotto dal ricorrente), in virtù del quale, dopo la scadenza di 48 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 596,06 a titolo di ristoro di oneri non maturati.
Con reclamo datato 15/01/2018 il ricorrente chiedeva all'odierno resistente, succeduto all'originario mutuante in virtù di operazione di fusione per incorporazione, il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati.
L'intermediario resistente vi rispondeva dichiarando che quanto abbuonato nel conteggio estintivo era quanto dovuto per retrocessioni in base al "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" allegato al contratto; in merito agli oneri assicurativi, evidenziava che nessun costo era stato addebitato al mutuatario a tale titolo.
Con ricorso del 21/05/2018 il ricorrente insiste nella richiesta, quantificata in complessivi Euro 928,00, oltre spese legali.

Il resistente nelle controdeduzioni, premesso di non avere più evidenza delle operazioni contabili poiché, prima dell'estinzione, il contratto di finanziamento è stato ceduto ad altro intermediario finanziario, osserva che: all'art. 8 del contratto stipulato è previsto che il rimborso dei costi non maturati in virtù dell'estinzione anticipata è determinato in base al "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" allegato al contratto, in base al quale la quota rimborsabile delle commissioni per la rete distributiva è individuata nella misura massima del 60%; pertanto, nel conteggio estintivo si è proceduto a rimborsare la quota retrocedibile di siffatta commissione secondo il piano (anche se, per errore materiale, l'importo corretto da rimborsare era esposto nella casella corrispondente alla rata successiva a quella di effettiva estinzione, generando una esigua differenza irrilevante); l'art. 5 del contratto contiene una precisa elencazione delle attività remunerate dalle commissioni istruttoria e per la rete distributiva; le spese istruttorie hanno natura *up front*; infine, nessun onere assicurativo era contrattualmente previsto ed addebitato; conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

**DIRITTO**

Per consolidato orientamento dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, e ogni clausola contrattuale che ne stabilisca la non ripetibilità va ritenuta clausola vessatoria inefficace ed illegittima poiché contraria all'art. 125 *sexies*, comma 1, D.lgs. n. 385/1993.
Ciò premesso, al fine di determinare la ripetibilità delle commissioni pagate alla stipula occorre distinguere fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*, non ripetibili) e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*, rimborsabili in proporzione alla durata residua del rapporto al momento dell'estinzione anticipata).
Qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuarne la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.
Il criterio di determinazione della somma da rimborsare è proporzionale alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*), con la conseguenza che l'importo da restituire al mutuatario si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata.
La regola del rimborso integrale dell'importo calcolato in base al criterio *pro rata temporis* può essere derogata in virtù di limitazioni percentuali espressamente pattuite per iscritto tra le parti a condizione però che tali limitazioni siano disciplinate in modo chiaro e rispecchino il discrimine fra attività *up front* ed attività *recurring* remunerate dalla medesima commissione, mentre, laddove la limitazione percentuale non sia accettata per iscritto dal mutuatario, non esista una specifica descrizione delle attività remunerate e sia impossibile distinguere fra quota *up front* e quota *recurring* della medesima commissione, l'intera commissione deve essere ritenuta di natura *recurring* e la previsione di un criterio di rimborso difforme dal *pro rata temporis* si risolve in una elusione dell'art. 125 *sexies*, comma 1, D.lgs. n. 385/1993, come tale illegittima (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035 dell'11/11/2016).
Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente,

da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016) - data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014) essa va rigettata.

Nel caso di specie, va premesso che, essendo stato il contratto in lite ceduto prima dell'estinzione ad altro soggetto giuridico, il quale ha proceduto alla redazione e all'inoltro al ricorrente del conteggio estintivo, e considerato che legittimato passivamente nel procedimento per il rimborso di oneri non maturati in virtù dell'estinzione anticipata è solo il soggetto che ha ricevuto il pagamento estintivo, titolare del rapporto al momento dell'estinzione, potrebbe concludersi che in capo all'odierno resistente difetti siffatta legittimazione.

Ad ogni buon conto, nel merito si osserva che il "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" risulta firmato dal ricorrente, con conseguente validità del limite contrattuale alla rimborsabilità della commissione rete distributiva, mentre le spese di istruttoria non sono rimborsabili poiché di natura *up front*. A riprova della componente *up front* delle attività remunerate dalla commissione rete distributiva, si rileva l'esistenza in calce al contratto di timbro e sottoscrizione dell'intermediario del credito intervenuto. Gli oneri assicurativi non risultano contrattualmente a carico del ricorrente.

Va però precisato che, nonostante nel conteggio estintivo si dichiari che il computo dei rimborsi è avvenuto considerando 48 rate scadute, la somma rimborsata corrisponde nel piano a quanto retrocedibile sulla base di 49 rate scadute, con la conseguenza che l'importo abbuonato per retrocessione della commissione rete distributiva è inferiore per Euro 15,56 rispetto a quanto effettivamente dovuto in base al numero corretto di rate non maturate. Il ricorrente, però, non ha diritto al pagamento di tale somma, peraltro esigua, poiché non ha espressamente richiesto il rimborso della differenza fra quanto corrisposto dall'intermediario e quanto previsto dal piano di rimborso. Nulla gli è pertanto dovuto.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI